

## Contributi UE e cumulo con il credito di imposta ricerca e sviluppo per i medesimi costi

di [Fabio Carriolo](#)

Pubblicato il 6 Giugno 2017

analizziamo un particolare caso di complessità della dichiarazione dei redditi: se il contributo europeo si somma ad un credito di imposta italiano, quali sono le regole per dichiarare correttamente sia il contributo che il credito d'imposta?

L'utilizzo di strumenti di natura fiscale è una delle modalità "classiche" di intervento del legislatore per stimolare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Nello scenario degli ultimi anni, in particolare, si segnala la disciplina di cui all'art. 3 del D.L. 23.12.2013, n. 145 (convertito con modificazioni dalla L. 21.2.2014, n. 9), che è stata oggetto di modificazioni a opera dell'art. 1, comma 35, della legge 23.12.2014, n. 190.

È successivamente intervenuto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, pubblicato nella G.U. n. 174 del 29.07.2015.

Si rammenta in particolare che sono ammissibili al credito di imposta le seguenti attività:

- **ricerca fondamentale** (lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette);
- **ricerca industriale** (ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale);

- **sviluppo sperimentale** (acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati);
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Continua nel PDF....